



18.05.2013

Produttore agricolo: autorizzazione per la vendita dei propri prodotti.

QUESITO:

Se un produttore agricolo vuole effettuare la vendita dei prodotti del suo fondo, di quale autorizzazione ha bisogno e da quale autorità deve essere rilasciata?

RISPOSTA:

Il D. Lgs. 228/2001, ultimamente modificato dall'art. 27 del D. L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012 (decreto semplificazione), disciplina l'attività di vendita dei produttori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui alla legge 580/93, articolo 8, comma 4. L'imprenditore agricolo può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti con le diverse modalità, di seguito indicate che implicano il possesso di differenti titoli abilitativi:

1. vendita al dettaglio a posto fisso su tutto il territorio nazionale;
2. vendita al dettaglio su aree pubbliche con posteggio, su tutto il territorio nazionale;
3. vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
4. vendita al dettaglio esercitata su aree nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private.

Necessita, preliminarmente, precisare però che coloro che esercitano attività agricola non hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ma solo una facoltà, secondo quanto previsto dalla legge n. 77 del 1997, articolo 2, comma 3 "Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria". Tali sono i produttori agricoli con un modesto volume d'affari annuale, già previsto in € 2.582,28, elevato a € 7.000,00 per effetto della modifica al primo periodo, comma 6, del predetto art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, operata dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 4, c. 1.

Inoltre, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 8425 del 27 settembre 2006, ha chiarito che "... si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di

fuori del fondo di produzione” e che “..... l’iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe”. Per conseguenza, l’iscrizione nel registro delle imprese non è obbligatoria per gli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita dei prodotti esclusivamente nel luogo di produzione. Evidenziamo, inoltre, che l’art. 4, comma 1, del citato D. Lgs. 228/01, dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, sulle arre pubbliche e private i prodotti provenienti **in misura prevalente** dalla rispettive aziende, fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sanità.

Pertanto, sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché non prevalenti rispetto a quelli di propria produzione e con il vincolo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, rientri nei limiti degli importi stabiliti dal comma 8 dell’art. 4, pari a € 160.000 per gli imprenditori individuali, ovvero a € 4.000.000 per le società.

Il superamento di tali limiti determina il passaggio dall’attività di imprenditore agricolo a quella di operatore commerciale, con la conseguente applicazione delle relative norme del D. Lgs. 114/98, (decreto Bersani di riforma del commercio), equiparando, quindi, tali attività a quelle tipicamente commerciali.

Tanto premesso, precisiamo che per le tipologie di vendita al dettaglio a posto fisso in area privata in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche con posteggio e in forma itinerante sono soggette a **comunicazione** indicando le generalità complete, l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’ubicazione del locale ove si effettua la vendita, la specificazione dei prodotti da vendere e le modalità di vendita.

Tale comunicazione ha efficacia immediata a seguito della modifica introdotta dall’art. 27, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012.

In particolare, si evidenzia che:

- a) per la vendita al dettaglio a posto fisso in area privata in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere presentata al Comune ove si intende esercitare l’attività;
- b) la vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione;
- c) la vendita su aree pubbliche con posteggio è soggetta a comunicazione al Comune ove si intende esercitare l’attività; in tale caso la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del posteggio per la vendita, ai sensi dell’art. 28 del D. lgs. 114/98;
- d) la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o su altre aree private di cui gli imprenditori agricoli hanno la disponibilità, non è soggetta ad alcuna comunicazione o altro titolo abilitante, come stabilito dall’art. 2-quinquies della legge 11 marzo 2006, n. 81 che, modificando l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 228/2001, ha semplificato le procedure per l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti nella stessa azienda agricola.

Infine, segnaliamo che l’ANCI, sollevando alcune perplessità, con nota del 10 luglio 2012, aveva sostenuto che le Amministrazioni comunali non potevano precludere ai produttori agricoli la possibilità di effettuare, contestualmente alla vendita diretta dei prodotti, il **consumo sul posto**, con somministrazione non assistita, dei prodotti oggetto di vendita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis) del D. L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.

Per contro, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la successiva risoluzione n. 41056 del 8 marzo 2013, ha precisato che il consumo sul posto dei prodotti alimentari posti in vendita, con la esclusione del servizio assistito di somministrazione, può essere effettuato solo da parte di precise e determinate categorie di attività, negli esercizi di vicinato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis)

del D. L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, e negli impianti di panificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della medesima normativa.

Concludendo che gli imprenditori agricoli, fintanto che restano tali, non potranno svolgere tale servizio di consumo sul posto dei prodotti posti in vendita; qualora, però, pongano in vendita prodotti non provenienti dalla propria azienda, superando i limiti degli importi stabiliti dal comma 8 dell'art. 4, pari a € 160.000 per gli imprenditori individuali, ovvero a € 4.000.000 per le società, acquisiscono la qualità di operatore commerciale esercente il commercio al dettaglio e, per conseguenza, sono legittimati ad effettuare anche la vendita con consumo sul posto.

Si ringrazia il Dott. Michele Pezzullo, Comandante di P.M., per la collaborazione.